

Codice A1400A

D.D. 22 febbraio 2021, n. 245

**Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte -Direzione Sanità e Welfare e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la collaborazione con l'ing. omissis ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.**



**ATTO DD 245/A1400A/2021**

**DEL 22/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte -Direzione Sanità e Welfare e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la collaborazione con l'ing. *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 07 dicembre 2017 è stato approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo – quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità sia l'approvazione dello schema-tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo–quadro sia l'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, con deliberazione n. 1426/2017 del 28 dicembre 2017 ha aderito al suddetto Accordo-quadro.

Vista la nota prot. n. 128944/A1400A del 31 dicembre 2020 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'AOU Città della salute e della scienza di Torino, l'avvio di un rapporto di collaborazione, ai sensi della succitata DGR n. 39-6099 del 7.12.2017, con la dipendente Ing. Paola Freda - dirigente ingegnere - mediante la stipula di una convenzione della durata di mesi dodici.

Rilevata la necessità di avvalersi, con un impegno medio quantificabile in 3 giorni lavorativi settimanali, della collaborazione tecnico dirigenziale dell'ing. Paola Freda dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, negli ambiti ascritti al Settore Programmazione servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare riguardo alle attività relative all'ambito dell'Health Technology Assessment - HTA.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 46 del 21 gennaio 2021 con cui l'Azienda ha autorizzato l'avvio della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione dell'ing. Paola Freda.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione dell'ing. Paola Freda, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- DGR n. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 46 del 21/01/2021;
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016;

*determina*

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di approvare la convenzione con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, dell'ing. Paola Freda, negli ambiti ascritti al Settore "Programmazione servizi sanitari e socio-sanitari", con particolare riguardo alle attività dettagliatamente indicate nelle premesse al presente provvedimento;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Franco Ripa per Fabio Aimar

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AOU CITTA'  
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER LA COL-  
LABORAZIONE DELL'ING ..... AI SENSI DELLA D.G.R.  
N. 39-6099 DEL 7/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIRE-  
ZIONE SANITA' E WELFARE**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regiona-  
li, seppure con compiti istituzionali diversi ma  
complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario  
Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni  
obiettivi della promozione, mantenimento e recupero  
della salute della popolazione e, in tale ambito,  
si collocano le forme di collaborazione tra la Re-  
gione e le Aziende sulle tematiche relative allo  
studio, all'approfondimento, alla ricerca ed  
all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività  
ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini e la D.D. n. 90 del 09/02/2018 ha approvato lo schema di convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

L' Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la stipulazione della

presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

**La Regione, Piemonte**, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, ing....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

**L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino** , nella persona di....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'AOU "Città della Salute e della Scienza di Torino" C.SO Bramante, 88/90 - Torino.

*SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico

interesse allo sviluppo di un'attività di supporto al Settore "Programmazione Servizi Sanitari e Socio Sanitari", afferente alla Direzione regionale Sanità e Welfare, con particolare riguardo alle attività relative all'ambito del Health Technology Assessment - HTA.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, l'ing. .... - qualifica professionale: .....

L'assegnazione temporanea dell'ing. .... ha durata pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con un impegno medio quantificato in 3 giorni alla settimana.

3. L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta ing. .... presso la Direzione dell'Assessorato Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte - Settore "Programmazione Servizi Sanitari e Socio Sanitari".

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizza-

te tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la ing. .... è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n: 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. L'ing. .... permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti



connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta, su disposizione della Regione, sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, anche in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sa-

nità e Welfare, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione l'ing ..... è tenuto a restituire alla Direzione regionale Sanità e Welfare, presso la quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

**REGIONE PIEMONTE**

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

DOTT.

(FIRMA DIGITALE)

**AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO**

Il Direttore Generale/Commissario

DOTT.

(FIRMA DIGITALE)